



COMUNE DI CHIURO

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 7 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 8 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10 – Esclusione dall’obbligo di conferimento
- Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12 - Superficie degli immobili
- Art. 13 - Costo di gestione
- Art. 14 - Determinazione della tariffa
- Art. 15 - Articolazione della tariffa
- Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21 - Scuole statali
- Art. 22 - Tributo giornaliero
- Art. 23 - Tributo provinciale
- Art. 24 - Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 25 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26 - Riduzione per il recupero
- Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28 - Riduzioni/agevolazioni per stati di necessità
- Art. 29 - Ulteriori agevolazioni
- Art. 30 - Cumulo riduzioni e agevolazioni
- Art. 31 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33 - Riscossione
- Art. 34 - Importi minimi
- Art. 35 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 36 - Contenzioso
- Art. 37 - Riscossione coattiva
- Art. 38 - Interessi
- Art. 39 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 40 - Trattamento dei dati personali
- Art. 41 - Rinvio
- Art. 42 - Entrata in vigore

Allegati

Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B - Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI – **TARI** del Comune di Chiuro di cui all'art. 1, commi da 641 a 668 e da 682 a 704 della Legge 27/12/2013 n. 147 ("Legge di Stabilità" 2014) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: i luoghi adibiti a civile abitazione, ivi compresi i locali di pertinenza;
 - d) *utenze non domestiche*: tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Chiuro relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale

di effettuazione del servizio comunale inprivativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare come da scheda di famiglia o di convivenza o tra coloro che usano in comune i locali o le aree tassabili.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o titolare di altro diritto reale anche per periodi superiori qualora questi faccia esplicita richiesta di acollo ai sensi dell'art.2 della L. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D-L- n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative a tributo stesso.

Art. 6 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Tutte le tipologie di rifiuto come individuate nel presente articolo devono "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Chiuro, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni.

3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 3/04/2006, n. 152, dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal vigente Regolamento comunale per la gestione della Piattaforma ecologica (deliberazione C.C n.26 del 28/11/2011), nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs n. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs n. 152/2006:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 7 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 8 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs 3/04/2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

a) unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, di fatto non utilizzate per tutto l'anno e per le quali il detentore dimostri la disattivazione delle utenze relative ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica e gas).

La presenza di arredo, di attrezzature o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Restano tassabili come locali di deposito, le superfici a destinazione abitativa in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti, qualora utilizzati come tali.

Relativamente alle unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche per le quali risultino rilasciate, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o risultino presentate dichiarazioni da parte del titolare a pubbliche autorità finalizzate all'esercizio delle attività, le stesse saranno assoggettate a tassazione in quanto tali documenti costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c) cantine intese come locali di proprietà di privati destinate esclusivamente alla lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli ed altri prodotti di natura agricola;

d) locali adibiti a legnaia;

e) locali adibiti a stalle e fienili;

f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (quali: cantine vinicole e cantine per stagionatura formaggi), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

i) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. A tale fine si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dall'obbligo di conferimento dalla normativa e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta in magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato.

3. Resta fermo l'assoggettamento alla tassa dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica e dei magazzini di deposito merci e/o mezzi di terzi.

4. Relativamente alle attività non domestiche di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, all'intera superficie imponibile (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

Attività	% di abbattimento
Officine meccaniche	20%
Falegnamerie	15%
Salumifici	15%
tutte le altre attività	10%

5. Per usufruire dell'esclusione di cui ai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 31 il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale ecc.), l'indicazione della tipologia di rifiuti speciali, pericolosi o esclusi dall'obbligo di conferimento, distinti per codice CER e le relative superfici di formazione, nonché la superficie di quella parte di area dei magazzini, debitamente limitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva in cui si producono rifiuti speciali;

- fornire, su richiesta dell'ente, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia dichiarazione ambientale MUD ecc.).

6. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta l'intera superficie sarà assoggettata

al tributo per l'intero anno solare o frazione di esso in caso di occupazione avvenuta dopo il primo gennaio.

Art. 12 - Superficie degli immobili

1. La superficie tassabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

il Comune richiederà tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27/07/2000, n. 212.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale scopo.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile.

6. La superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle pari o superiori si arrotondano al metro quadrato.

Art. 13 - Costo di gestione

1. La Tassa sui Rifiuti - TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

2. Il piano finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

3. Per la costruzione e la definizione del piano si fa riferimento a quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la delibera n. 443 del 31/10/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni oltre ulteriori determinazioni in merito.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e con il presente Regolamento comunale.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente articolo. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

4. Il Consiglio Comunale, nella determinazione del piano finanziario o nella modulazione della tariffa, assicura la riduzione di cui al precedente comma 3 tenuto conto del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata). Erroneamente depennato ma valido comunque

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Per le utenze domestiche si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di allacciamento all'energia elettrica e a qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno in

cui la variazione è intervenuta. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.

2. Per le utenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad eccezione degli studenti universitari che hanno un regolare contratto di affitto presso la città di studio. Per beneficiare dell'esclusione dal calcolo dei componenti, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e s.m., successivamente, su eventuale richiesta dell'ufficio dovrà presentare idonea documentazione comprovante la condizione di studente dimorante in altro comune (iscrizione al corso di studi, contratto di affitto ecc).

4. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare i coniugi iscritti all'AIRE.

5. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa e con decorrenza dall'anno successivo, su richiesta dell'interessato ed a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

6. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in sede di prima attivazione del tributo, viene stabilito in un numero forfetario di 2 (due) componenti, fatta salva la possibilità per il contribuente di presentare apposita dichiarazione di variazione riportante il numero effettivo degli occupanti.

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare il dato superiore eventualmente emergente in fase di aggiornamento della banca dati Tari o in sede di accertamento.

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini di cui ai successivi articoli 31 e 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari residenti che vengono acquisite d'ufficio dall'anagrafe comunale.

9. La decorrenza per la determinazione/cessazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilita tenendo conto della composizione il nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero, se l'iscrizione è successiva, dalla data di iscrizione.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

11. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed&Breakfast, ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe comunale incrementato di 2 (due) unità.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 (coefficiente Kc).

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 (coefficiente Kd).

3. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, potrà, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui D.P.R n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50%.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per far fronte alla necessità di avere una maggiore corrispondenza con la realtà territoriale, così come consentito dal DPR n. 158/1999, le categorie sono state modificate ed integrate.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo all'utente di indicare nella dichiarazione di cui ai successivi articoli 31 e 32 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 18, comma 11 e al successivo comma 7 del presente articolo.

6. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 22 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", indicata nell'allegato B) al presente regolamento.

7. L'attività di Bed&Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione della

tariffa, si considerano utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato B) al presente regolamento.

8. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28/02/2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dai costi.

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.lgs 14/03/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.lgs 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. In caso di pagamenti effettuati attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, a decorrere dal 01/06/2020, come previsto dall'art. 38 bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019, L'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, al netto della commissione spettante al Comune.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, utilizzate per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;

b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da soggetti che con l'intero nucleo familiare risiedano o abbiano la dimora all'estero, utilizzate per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%**;

c) abitazioni e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 80/2014: **riduzione del 66,66%**.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e debbono risultare da apposita e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Per le utenze domestiche, nella determinazione del piano finanziario o nella modulazione della tariffa, il Consiglio Comunale, può assicurare riduzioni della parte variabile della tariffa a favore di coloro che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'eventuale riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per gli anni successivi in modo continuativo con l'utilizzo di appositi compostatori.

4. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali ed alle aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi **183 giorni** nell'anno solare, si applica la riduzione della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile **nella misura del 30%**.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione si applica, su richiesta dell'interessato, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e deve risultare da apposita dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Resta inteso che il Comune ha la facoltà di provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per fruire della riduzione di cui al presente articolo.

Art. 26 - Riduzioni per il recupero

1. Le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti assimilati, come previsto dal comma 649 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione è concessa a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo, nella **misura del 10% della parte variabile del tributo**, e viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.

4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il mese di maggio dell'anno successivo, apposita istanza di riduzione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni normative previsto dall'art. 6, comma 4 della L. 212/2000, dovranno altresì allegare:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 o della dichiarazione ambientale MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero dei rifiuti tramite soggetti terzi;
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione annuale richiesta la riduzione non sarà applicata.

Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto in regime di privativa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa, sia nella parte fissa che nella parte variabile, **è dovuta nella misura del 30%**.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI **è dovuta nella misura del 20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.

Art. 28 – Riduzioni/agevolazioni per stati di necessità

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660, dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarato dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può applicare riduzioni/agevolazioni sulla tassa rifiuti con oneri a carico del bilancio comunale ed in relazione alle disponibilità dello stesso e con le modalità che a tal fine verranno individuate.

2. Il Consiglio Comunale potrà, inoltre, valutare l'applicazione di eventuali riduzioni/agevolazioni, per le motivazioni di cui al precedente comma, anche per la chiusura temporanea su base volontaria per le utenze non domestiche.

3. E' fatta salva l'attribuzione di risorse finalizzate da parte di soggetti terzi.

Art. 29 – Ulteriori agevolazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

2. La tariffa, per le seguenti tipologie di utenza, si applica come segue:

- a) viene accordata la completa **esenzione** dal pagamento del tributo a:
- edifici di culto, esclusa in ogni caso l'eventuale abitazione dei ministri di culto;
 - locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - locali adibiti all'esercizio delle attività proprie della Scuola parrocchiale dell'Infanzia;
 - locali adibiti a sede delle associazioni di volontariato, senza finalità di lucro e legalmente costituite, che esercitano la propria attività in collaborazione con il Comune ed a favore della collettività (ad esempio: Pro-loco, Associazione anziani, ecc.);
- b) **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile a famiglie numerose con quattro o più figli, compresi i minori in affido.
3. Oltre alle agevolazioni di cui ai commi precedenti, il Comune può, con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI, prevedere l'introduzione di ulteriori agevolazioni per determinate situazioni ritenute meritevoli di tutela.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% del tributo.

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata sempre entro il termine di cui al primo comma.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail, le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

b) per i non residenti, il numero dei soggetti occupanti;

c) gli estremi catastali, l'indirizzo di ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei locali;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo e-mail, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o del soggetto denunciante responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso ed i dati catastali;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

f) indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

6. La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica o PEC o con altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito.

7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite posta elettronica o PEC la stessa deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentare da parte del dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 1, deve contenere gli elementi atti a comprovare tale situazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel corso dell'anno, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Il Comune qualora ne sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base ad elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

12. In caso di utenza domestica intestata a soggetto deceduto, i familiari o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione, entro il termine indicato al comma 1.

In mancanza di dichiarazione spontanea l'utenza sarà volturata d'ufficio come segue:

- ad uno dei soggetti maggiorenni residenti nell'abitazione;

- in assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con la maggior quota di proprietà dell'immobile o a quello più anziano;

- in presenza di proprietari diversi dagli eredi (locali concessi in uso/locazione al defunto per i quali decade la concessione), l'utenza sarà volturata al proprietario con la maggior quota di proprietà o al più anziano.

Art. 33 - Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato – Modello F24 - di cui all'articolo 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.
2. In deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà nell'utilizzo del modello F24 o di altra forma di pagamento sopra indicata (per esempio per i pagamenti da parte di contribuenti residenti all'estero) è ammesso il bonifico sul conto corrente presso la Tesoreria comunale.
3. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, avvisi di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati. Gli avvisi specificano, per ogni utenza, gli importi dovuti per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla L. 201/2000. Inoltre dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
5. La trasmissione da parte del Comune degli inviti di pagamento non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
6. Il versamento del tributo, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 66, viene effettuato suddividendo l'ammontare complessivo in almeno in due rate annuali la cui scadenza viene stabilita in sede di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato e comunque per ogni tipologia di immobile e relativo codice tributo.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento con addebito di eventuali spese, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e degli interessi di mora.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 34 - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore o uguale a Euro 8,00 annui.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta, inclusi interessi e sanzioni, risulti inferiore ad Euro 12,00. Tale disposizione non si applica, qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivamente spettante, per ciascun periodo d'imposta, sia inferiore ad Euro 12,00 (interessi attivi compresi).

Art. 35 – Verifiche ed accertamenti

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduto o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00, mentre in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica si applica la sanzione da Euro 50,00 ad Euro 200,00.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
8. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad Euro 2.000,00, può richiedere non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire con le stesse modalità previste per i versamenti ordinari.
10. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dei cui al DPR 138/98.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. A partire del 01/01/2016 Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 Euro (50.000,00 dal 01/01/2018), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2015 n. 156.
3. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 37 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 38 - Interessi

1. La misura annua e le modalità di calcolo degli interessi, sono determinate secondo le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per l'applicazione degli interessi sulle riscossioni ed i rimborsi dei tributi locali.

Art. 39 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi eventualmente dovuti. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi.

Art. 40 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali.

Art. 41 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Resta ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse.
5. Viene demandata alla Giunta Comunale la valutazione circa l'adozione di apposito provvedimento per introdurre incentivi economici a favore del personale comunale addetto allo svolgimento dell'attività interna di controllo e accertamento in materia di TARI, tenuto conto delle disposizioni legislative e degli orientamenti in merito.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento IUC - componente TARI approvato con deliberazione consiliare n. 25 in data 24.07.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.04.2016.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, le seguenti sostanze, che devono comunque "provenire" da immobili siti sul territorio del Comune di Chiuro, restando, pertanto assolutamente escluso che si possano conferire rifiuti prodotti sul territorio di altri Comuni:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Non sono assimilati tutti i rifiuti che, per le utenze non domestiche, costituiscono scarti di lavorazione (comma 6 dell'articolo 46 del presente regolamento).

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N° categoria	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, Bed & Breakfast in immobili diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, agriturismi
17	Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club, palestre
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
23	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, vendita all'ingrosso, esercizi commerciali particolari